



COMUNE DI MONTESE

Provincia di Modena

Via Panoramica, 60 - 41055 Montese

Ufficio Segreteria

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

Approvato con delibera C.C. nr. 10 del 09.02.2011

Art. 1
Ambito d'applicazione e fonti

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi articoli.
2. Le regole d'affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi stabiliti dal codice dei contratti pubblici – DLgs nr. 163/2006 – art. 125 - e alle previsioni contenute nell'art. 191 del DLgs nr. 267/2000 nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione e dai principi desumibili dal diritto comunitario vigente.

Art. 2
Limiti d'importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure per l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia sono consentite, entro i seguenti limiti:
 - per lavori di importo fino ad € 200.000, 00
 - per servizi e forniture fino ad € 193.000,00
2. Nessun lavoro, fornitura o servizio d'importo superiore, potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole del presente regolamento.
3. Non sono considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni d'interventi già individuati dal Piano Annuale delle Opere Pubbliche per ciascun settore dell'Amministrazione, dal programma degli investimenti o dal P.E.G., nonché quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile del procedimento.

Art. 3
Tipologia dei lavori eseguibili in economia

1. Fermo restando il limite d'importo indicato al precedente articolo 2, possono essere eseguiti in economia le seguenti tipologie di lavori ed interventi:
 - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli artt. 55, 121, 122 del D.L.vo 163/2006
 - b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore ad € 100.000,00
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti
 - f) completamento di opere o di impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

A livello esemplificativo s'individuano rispettivamente:

BENI IMMOBILI

sede comunale – sedi di delegazioni comunali – edifici scolastici comunali – biblioteche comunali – centri socio assistenziali comunali – edifici comunali adibiti a civile abitazione – immobili comunali adibiti ad attività produttive – ed in genere tutti gli immobili appartenenti al patrimonio comunale – palestra – casa protetta – handicap – centri civici – ecc....

OPERE ED IMPIANTI COMUNALI

strade e piazze – parchi pubblici e giardini – acquedotti – reti fognanti e impianti di depurazione – impianti d'illuminazione – impianti per la distribuzione del gas – impianti sportivi e per il tempo libero – impianti termici, idrico sanitari, di condizionamento ed elettrici a servizio degli immobili comunali – ed in genere tutte le opere, i manufatti e gli impianti di ogni genere di proprietà comunale, ovvero nella disponibilità dell'ente per altro titolo

Art. 4

Tipologia di forniture e servizi da eseguirsi in economia

E' ammesso il ricorso all'acquisizione in economia per i seguenti beni e servizi, entro l'importo di cui all'art. 2, per ogni singola fattispecie di spesa , di seguito indicata:

tipologie di forniture

1. cancelleria,
2. arredi ed attrezzature per locali, stanze ed uffici comunali,
3. beni per l'igiene e la pulizia in genere di locali comunali,
4. pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali),
5. beni per l'igiene della prima infanzia e terza età,
6. apparecchiature informatiche,
7. programmi informatici,
8. beni alimentari,
9. automezzi in genere e relativi ricambi e manutenzioni,
10. carburanti e lubrificanti,
11. materiale di ferramenta,
12. farmaci e prodotti sanitari,
13. materiali e strumentazioni per l'elettricità e forme diverse d'energia,
14. locazione di beni mobili ed immobili e locazione finanziaria,
15. beni mobili, in genere, posti a corredo e per il funzionamento dei beni immobili e degli impianti pubblici comunali,
16. attrezzature e mezzi di funzionamento in genere, destinati allo svolgimento d'attività e servizi comunali,
17. beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile – televisori – registratori – radio - ecc.,
18. attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni e ricerche,

19. beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione d'immobili ed impianti comunali:

- ◆ beni per la manutenzione, sistemazione e completamento di strutture socio – assistenziali – edifici scolastici – delegazioni comunali – edifici ad attività culturali e teatri – musei – cimiteri,
- ◆ beni ed attrezzature necessari per la manutenzione, riparazione, sistemazione e completamento di strade, piazze, aree pubbliche comunali e relativi impianti,
- ◆ beni ed attrezzature necessari per la manutenzione, riparazione, sistemazione e completamento d'impianti sportivi, per la ricreazione ed il tempo libero.

20. Ogni altro bene necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie comunali.

Tipologie di servizi

1. servizi di manutenzione e riparazione d'impianti e attrezzature comunali, beni mobili registrati e altri beni mobili in genere,
2. servizi di trasporto in genere,
3. servizi raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani
4. servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa,
5. servizi e prestazioni attinenti all'informatica,
6. servizi di natura intellettuale in genere,
7. servizi attinenti all'architettura ed alla paesaggistica e alle progettazioni in genere,
8. servizi di sperimentazione tecnica e in settori diversi,
9. servizi di collocamento e reperimento di personale,
10. servizi di ricerca di mercato e di manodopera specializzata, prestazioni intellettuali e forze lavoro,
11. servizi di eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi,
12. servizi di analisi acque potabili e acque reflue
13. servizi cimiteriali in genere, compresa tumulazione ed estumulazione
14. servizi informativi e di stampa,
15. servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura,
16. servizi di mensa e di ristorazione
17. servizi per la custodia e la sicurezza,
18. servizi relativi all'istruzione media, elementare, materna e degli asili nido,
19. servizi sociali e sanitari,
20. servizi culturali,
21. servizi ricreativi e sportivi,
22. servizio spalatura neve e pulizia delle piazze
23. ogni altro servizio che si renda necessario per garantire le ordinarie attività del Comune.

Art. 5

Modalità di esecuzione dei lavori, forniture e servizi

1. I lavori, servizi e forniture in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:

- a) in amministrazione diretta
 - b) per cottimo fiduciario
 - c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo
2. Sono eseguiti in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. Tali interventi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio dell'ente. Per quanto concerne i lavori assunti in amministrazione diretta, l'importo del singolo intervento non può comportare una spesa superiore ad € 50.000,00.
3. Sono eseguito mediante cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno eseguire una procedura negoziata, con affidamento ad operatori economici.

Art. 6 Programmazione e previsione

- 1- L'Amministrazione individuerà nel programma annuale – proprio del piano triennale delle Opere Pubbliche, l'elenco dei lavori “prevedibili” da realizzarsi in economia per i quali è possibile formulare una previsione, seppur sommaria
- 2- Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia prevedibili, e quelli non preventivabili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti
- 3- Ai fini del presente regolamento si considerano imprevedibili tutti gli interventi derivanti da situazioni che non è possibile programmare e quelli che derivano da casualità ed accidentalità.

Art. 7 Organizzazione e Responsabile delle Procedure

1. L'Amministrazione opera a mezzo del responsabile del procedimento individuato nel rispetto delle previsioni organizzative di cui l'ente dispone. Al suddetto responsabile, per ogni intervento da eseguirsi, sono demandate l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta dell'impresa, l'affidamento e l'esecuzione dei lavori.
2. Nel caso di esigenze impreviste che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetterà ai Responsabili dei procedimenti formulare, nei confronti dei competenti Organi o Dirigenti dell'Amministrazione, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interventi ed i lavori da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dalla Legge, nonché dettagliate dal presente Regolamento interno.

SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE

ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 8

Lavori in amministrazione diretta

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, il Responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di personale dipendente o di personale eventualmente assunto, i lavori individuati tra le tipologie di cui al precedente art. 4.
2. Il Responsabile del procedimento, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento.
3. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comunque comportare **una spesa complessiva superiore a 50.000 euro**.

Art. 9

Lavori per cottimo

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione dei lavori mediante cottimo, l'Amministrazione attiva l'affidamento – con procedura negoziata – nei confronti di idonea impresa, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e nel rispetto delle tipologie dei lavori individuati al precedente art. 4 ed entro il limite finanziario di 200.000 euro.
2. Per i lavori da affidarsi con questo sistema, di importo inferiore a **40.000 euro**, si può procedere anche con affidamento diretto rivolto ad una sola ditta.
3. In tutti i casi in cui l'importo dei lavori in economia da eseguirsi per cottimo sia compreso nella fascia tra **i 40.000 e i 200.000 euro**, si procede attraverso indagine di mercato fra almeno 5 imprese in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione.
4. In quest'ultimo caso l'indagine di mercato o interpello di preliminare può avvenire attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di offerta in busta chiusa.
5. La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori a cottimo viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare nelle vigenti forme di legge i richiesti requisiti di ordine morale, tecnico organizzativo e finanziario, procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento. Per imprese idonee si intendono quelle in possesso dei requisiti di qualificazione professionale, morale, tecnico organizzative, ed economiche finanziarie. Il tempo utile concesso alle ditte per la presentazione delle offerte non dovrà essere inferiore a 10 giorni.
6. Nella procedura di scelta del contraente – relativamente alle procedure di cottimo di importo superiore ai **40.000 euro** – non è applicabile il meccanismo dell'esclusione

automatica delle offerte anomale, per gli importi sotto soglia realizzandosi una gara meramente informale.

7. L'atto di cottimo deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni,
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo,
- c) le condizioni di esecuzione,
- d) il termine di ultimazione dei lavori,
- e) le modalità di pagamento,
- f) le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici,
- g) è facoltà dell'Amministrazione Comunale prevedere all'interno dell'atto di cottimo eventuali ulteriori garanzie a carico dell'appaltatore – oltre a quanto già previsto dall'art. 113 del DLgs 163/2006 – per assicurare il rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali, tenendo indenne l'ente appaltante dai rischi di possibili danni al patrimonio comunale. Tale deposito cauzionale dovrà essere costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, con clausola di pagamento a semplice richiesta. Tale importo verrà determinato di volta in volta dall'Amministrazione Comunale.

Art. 10

Esecuzione con sistema misto

1. Si può procedere con il sistema dei lavori in economia in forma mista, quando motivi tecnici rendano necessaria l'esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo fiduciario, nel rispetto delle norme contenute nei precedenti articoli.

Art. 11

Lavori d'urgenza

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa, quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettendo la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori.

Art. 12

Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento ed il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 11, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque, di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.
4. Il Responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa ed all'approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 13

Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia la somma impegnata si riveli insufficiente, il Responsabile del procedimento potrà disporre una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza di spesa.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.

Art. 14

Piani di sicurezza

1. Ai contratti di cottimo, quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, va allegato, quale parte integrante e sostanziale, il piano di sicurezza previsto dall'art. 131 del DL.gs nr. 163/2006

ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI

Art. 15

Procedura in amministrazione diretta

1. Questa procedura viene essenzialmente seguita nel campo dell'acquisizione dei servizi.
2. Nell'amministrazione diretta il responsabile del procedimento organizza ed esegue i servizi per mezzo di personale dipendente o eventualmente assunto, utilizzando mezzi propri dell'Amministrazione o appositamente noleggiati e acquisendo le eventuali forniture di beni che si dovessero rendere necessari.
3. **I servizi da eseguirsi in amministrazione diretta non possono, comunque, superare la spesa complessiva superiore a 50.000 euro.**

Art. 16 **Affidamento col sistema del "cottimo"**

1. Quando viene scelta la forma di acquisizione delle forniture e dei servizi mediante cottimo, l'Amministrazione Comunale attiva l'affidamento con procedura "negoziata – trattativa privata" nei confronti di idonea impresa.
2. Resta sempre fermo il rispetto delle tipologie individuate nel presente regolamento, ed il limite finanziario generale di 193.000 euro.
3. Per imprese idonee si intendono quelle in possesso dei requisiti di qualificazione professionale, morale, tecnico – organizzativo ed economico – finanziaria, così come disciplinati dal Decreto Legislativo nr. 163/2006, art. 125 comma 12°.

- Affidamento diretto

Per le forniture ed i servizi in economia di importo fino a 20.000 euro si può procedere anche con affidamento diretto (trattativa diretta) rivolto ad una sola ditta.

Si potrà pure procedere con l'affidamento diretto nel caso di specialità del bene o servizio da acquistare, in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato.

- Affidamento con modalità semplificata

In tutti i casi in cui l'importo delle forniture e dei servizi in economia sia superiore a 20.000 euro, e fino a 193.000 euro, si può procedere attraverso l'indagine di mercato e/o interpellando – seguendo il metodo della trattativa privata – un congruo numero di ditte/imprese che, di regola, non dovrà essere inferiore a 5 (cinque), ove presenti, in tal numero sul mercato.

In caso di mancanza di ditte presenti in tale numero, potrà essere interpellato un numero inferiore di imprese.

In questo caso l'indagine/interpello/trattativa, può avvenire attraverso gara informale, da esperirsi mediante richiesta di disponibilità e preventivi – offerta in busta chiusa, oppure comunicati tramite fax o posta informatica, o ancora attraverso indagine telefonica e registrazione dei dati da parte dell'ufficio che conduce la procedura.

Il tempo utile concesso alle ditte per la presentazione delle offerte non dovrà, in ogni caso, essere fissato in misura inferiore a gg. 10;

Art. 17

Altre regole da seguire con la procedura di cottimo

1. La procedura amministrativa per l'affidamento delle forniture e dei servizi a cottimo, viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese interpellate di **dichiarare**, nelle vigenti forme di legge, i richiesti requisiti di qualificazione e procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.
2. Per l'espletamento dei cottimi fiduciari non è consentita la tenuta di albi chiusi perché contraria al principio generale della libera concorrenza.
3. Per l'acquisizione di beni e servizi l'Amministrazione Comunale, attraverso il Responsabile del Procedimento, si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da Amministrazioni o enti a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi in sede di offerta.
4. L'atto di cottimo deve fare riferimento, possibilmente, ad un capitolato d'oneri in rapporto alla natura ed alle caratteristiche della fornitura e/o del servizio da richiedere.
5. Per le acquisizioni più semplici si potrà procedere prevedendo direttamente nella lettera d'invito le condizioni d'oneri.
6. Il capitolato d'oneri e la lettera d'invito dovranno comunque contenere:
 - a) **l'elenco delle forniture e dei servizi,**
 - b) **i prezzi unitari per le forniture e per i servizi a misura e l'importo di quelli a corpo,**
 - c) **le specifiche tecnico – prestazionali e le modalità di esecuzione delle forniture e dei servizi,**
 - d) **il termine di inizio e durata della prestazione o di consegna di beni oggetto della fornitura,**
 - e) **le modalità di pagamento,**
 - f) **le penalità in caso di ritardo,**
 - g) **il diritto della stazione appaltante di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'affidatario, in caso di inadempimento.**

Art. 18

Esecuzione con sistema misto

1. Si può procedere all'acquisizione dei servizi in economia anche col metodo misto, quando motivi tecnici rendano necessaria l'esecuzione, parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo, nel rispetto comunque delle norme contenute nei precedenti articoli.

Art. 19
Qualificazione delle ditte / Imprese

4. Per imprese idonee si intendono quelle in possesso dei requisiti di qualificazione professionale, morale, tecnico – organizzativo ed economico – finanziaria, così come disciplinati dal Decreto Legislativo nr. 163/2006, art. 125 comma 12°.

Art. 20
Maggiori spese per forniture e servizi complementari

1. Ove durante l'acquisizione delle forniture e dei servizi in economia, la somma impegnata si riveli insufficiente, il Responsabile del procedimento potrà disporre una relazione/preventivo suppletiva per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza di spesa.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 193.000 euro.

DISCIPLINA GENERALE

Art. 21
Regole di buona amministrazione

1. Le norme della legge generale e regolamentari, che disciplinano i lavori, servizi e forniture in economia, volte a definire compiutamente i contenuti contrattuali, ad assicurare l'interpello di una pluralità di imprese per importi superiori, ad evitare la tenuta di albi chiusi e a non pretendere l'applicazione delle regole di individuazione delle offerte anomale, sono rivolte a garantire il rispetto dei principi di trasparenza (legalità concorsualità e pari condizioni), concorrenza ed economicità delle procedure.
2. Gli affidamenti di lavori tramite cottimo sono soggetti a post informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dei nominativi degli affidatari.

Art. 22
Stipulazione del contratto

1. I contratti per l'esecuzione di lavori in economia possono essere stipulati con le seguenti modalità:
 - mediante obbligo assunto con la sottoscrizione per accettazione da parte dell'esecutore dei lavori e/o forniture o servizi, della determina di aggiudicazione **per importi inferiori a euro 20.658,28 , iva esclusa,**

- per mezzo di scrittura privata autenticata, **per valori oltre ad euro 20.658,28 e fino a euro 77.468,53, iva esclusa**,
 - **oltre euro 77.468,53 iva esclusa**, mediante atto in forma pubblica amministrativa soggetto a registrazione.
2. Per lavori di cottimo fiduciario **con procedura di affidamento diretto** per importi fino a 40.000 euro, si prescinde dalla richiesta della cauzione provvisoria e da quella relativa alla fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo. Per importi fino a 50.000 euro, anche dalla richiesta di prestazione della polizza assicurativa prevista all'art. 113 del DLgs nr. 163/2006.
 3. Le ditte esecutrici sono tenute, limitatamente ai soli contratti di cottimo, a presentare cauzione definitiva pari al 10% dell'importo dei lavori al netto degli oneri fiscali, nonché alle eventuali ulteriori garanzie, qualora siano richieste espressamente dall'Amministrazione Comunale, a norma dell'art. 9, comma 7, punto G. del presente Regolamento.

Art. 23

Rinvio

1. Le norme di cui al presente regolamento costituiscono disciplina speciale dell'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia.
2. E' abrogato e sostituito il precedente regolamento comunale approvato con atto di C.C. nr. 5 del 15.01.2002.
3. Per quanto non disposto dal presente regolamento, trovano applicazione le norme del codice dei contratti (DLgs nr. 163/2006, vigenti in materia e quelli ivi richiamate, nonché eventuali discipline speciali di settore.

Art. 24

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno stesso dell'esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi del vigente testo unico nr. 267/2000

INDICE

- Art. 1 – ambito di applicazione e fonti
- Art. 2 – limiti d'importo e divieto di frazionamento
- Art. 3 – tipologia dei lavori eseguibili in economia
- Art. 4 – tipologia di forniture e servizi da eseguirsi in economia
- Art. 5 – modalità di esecuzione dei lavori, forniture e servizi
- Art. 6 – programmazione e previsione
- Art. 7 – organizzazione e Responsabile delle procedure

ESECUZIONE LAVORI

- Art. 8 – lavori in amministrazione diretta
- Art. 9 – lavori per cottimo
- Art. 10 – esecuzione con sistema misto
- Art. 11 – lavori d'urgenza
- Art. 12 – lavori di somma urgenza
- Art. 13 – perizia suppletiva per maggiori spese
- Art. 14 – piani di sicurezza

ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI

- Art. 15 – procedura in amministrazione diretta
- Art. 16 – affidamento col sistema del "cottimo"
- Art. 17 – altre regole da seguire con la procedura di cottimo
- Art. 18 – esecuzione con sistema misto
- Art. 19 – qualificazione delle ditte/impresе
- Art. 20 – maggiori spese per forniture e servizi complementari

DISCIPLINA GENERALE

- Art. 21 – regole di buona amministrazione
- Art. 22 – stipulazione del contratto
- Art. 23 – rinvio
- Art. 24 – entrata in vigore